

Prot. n. 85
2015/2013

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Servizio Assistenza Farmaceutica e trasfusionale
Ufficio Monitoraggio Spesa e Prescrizioni Farmaceutiche
Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA
Tel. 085/7672632 Fax 085/7672637

Prot. n° RA/ 128737

Pescara, 17 MAG. 2013

Ai Direttori Sanitari

*Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Territoriali*

*Ai Responsabili della Medicina
Convenzionata di base*

*delle AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo*

*A Federfarma
Ad Assofarm*

Alle OO.SS. mediche

E.p.c.

*A SOGEI
A Record Data*

SEDE

Oggetto: Aggiornamento sulla rimborsabilità da parte del SSN dei medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3

In data 8 maggio 2013, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso noto sul proprio portale che il TAR del Lazio, con Ordinanza cautelare n. 1574/2013 dell'11 Aprile 2013, ha sospeso l'esecutività del Comunicato AIFA pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 Febbraio 2013 con il quale era stata disposta la non rimborsabilità dei medicinali appartenenti alla classe PUFA omega 3 in prevenzione secondaria, nel paziente con pregresso infarto miocardico.

E' opportuno precisare a tale proposito che, successivamente al Comunicato del 28 febbraio 2013 impugnato ed ora sospeso, l'AIFA - con propria Determina n. 319/2013 pubblicata sulla G.U. n.

83 del 9 Aprile 2013 - ha modificato la Nota 13, limitando di fatto la rimborsabilità dei medicinali PUFA omega 3 al trattamento della sola prevenzione primaria.

Come è noto le Note limitative prodotte dall'Agenzia Italiana del Farmaco sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali.

Considerato che è attualmente in vigore la Nota AIFA 13 del 9 Aprile 2013 che dispone sulla rimborsabilità anche dei PUFA omega 3, con la presente, a chiarimento dei numerosi quesiti pervenuti in merito, si rimanda integralmente al contenuto della citata **Nota 13 vigente la quale limita la rimborsabilità dei medicinali PUFA omega 3 al trattamento della sola prevenzione primaria.**

Pertanto, fino a eventuale diversa disposizione AIFA, si dispone che i medicinali PUFA omega 3 siano prescrivibili in regime SSN solo se ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla citata Nota 13.

Si invita a voler dare applicazione e massima diffusione alla presente nota.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(d.ssa Stefania Melena)



DG8/FM_rimborsabilità PUFA omega 3